

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di €.</p> <p>N. _____ del _____ di €.</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p>_____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania</p> <p>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE</p> <p>N. <u>112</u> DEL <u>15 DIC. 2010</u></p>
---	---

OGGETTO: Ricorso proposto dal Sig.ra Vinci Raffaella innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso le cartelle esattoriali n. 29320020017336068000 - 29320030022305281000 - 29320031013923950000 emessa da SERIT SICILIA Spa Agente della riscossione per la provincia di Catania per omesso versamento ICI anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1998. Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 10,30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1.-PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. FAZIO ANTONINO	V. SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 SAMPERI dr.. SALVATORE	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.-LA LIMINA CARMELO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SPINELLA CARMINIA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SPOTO geom. AGATINO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.-DESTRO MIGNINO SIMONA	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri Destro Regino Simona

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
 Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, l.r. n. 30/2000;
 Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:
 aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 13 DIC. 2010

OGGETTO: Ricorso proposto dal Sig.ra Vinci Raffaella innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso le cartelle esattoriali n. 29320020017336068000 – 29320030022305281000 - 29320031013923950000 emessa da SERIT SICILIA Spa Agente della riscossione per la provincia di Catania per omesso versamento ICI anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1998. Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

Proponente:

data: 09.12.2010

Il Responsabile Area Tributi

Petralia Pancrazio

PREMESSO

CHE nei confronti della Sig.ra Vinci Raffaella nata a Messina il 28/08/1960 c.f. VNCRFL60M68F158A, SERIT SICILIA Spa Agente della riscossione per la provincia di Catania ha emesso le cartelle esattoriali n. 29320020017336068000 – 29320030022305281000 - 29320031013923950000 emessa da SERIT SICILIA Spa Agente della riscossione per la provincia di Catania per omesso versamento ICI anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1998;

CHE la suddetta Sig.ra Vinci Raffaella ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso la superiore cartella esattoriale, trasmettendone copia assunta al Protocollo del Comune di Calatabiano al n. 14785 in data 20/11/2009;

RITENUTA l'infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese della parte ricorrente;

RAVVISATA l'opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per resistere alla istanza della parte avversa e per sostenere la legittimità della propria pretesa di pagamento;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco alla rappresentanza dell'Ente nel processo giudiziario in argomento;

PROPONE

1) **CHE** il Comune si costituisca per resistere nel giudizio promosso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania di cui in premessa;

2) **DI CONFERIRE** mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco, che potrà delegare l'assistenza tecnica al Responsabile dell'Area Tributi Sig. Petralia Pancrazio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. *114* DEL

13 DIC. 2010


1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , in ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE: favorevole**

Per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Calatabiano li 09.12.2010



Il Responsabile Area Tributi
Petrina Pancrazio

Prof. Salvatore Panebianco
DOTTORE COMMERCIALISTA
Viale Libertà n. 9 - 95014 GIARRE (CT)
TEL: 095 7655001 Fax: 095 7655001

- Provincia di Catania -

20 NOV. 2009

Prot. N. 13785

16466/09
**ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA
RICORSO CON ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA**

PER:

VINCI RAFFAELA, nata il 28/08/1960 a Messina e residente a Fiumefreddo di Sicilia in Via Ponte Minissale n. 30 codice fiscale VNCRFL60M68F158A, rappresentata e difesa, per procura posta al margine del presente atto dal Prof. Salvatore Panebianco, nel cui studio in Giarre (CT), Viale Libertà n. 09, è elettivamente domiciliato,

CONTRO

- Comune di Calatabiano - Ufficio tributi, in persona del sindaco pro-tempore;
- Serit Sicilia S.p.A. Agente della Riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale Rappresentante pro-tempore.

PREMESSO


Che l'odierno ricorrente, a seguito ad una visura eseguita di recente presso gli sportelli informativi della Serit Sicilia S.p.A. - Agente della Riscossione per la provincia di Catania, al fine di verificare la propria posizione nei confronti del fisco, ha riscontrato l'esistenza a proprio carico di un debito pari ad € 2.097,50 derivante da iscrizione a ruolo relative a cartelle esattoriali mai notificate e precisamente:

- cartella n. 29320020017336068000 ruolo anno 2002, relativa a ICI anno 1993 e 1994 dell'importo di € 911,27;
- cartella n. 29320030022305281000 ruolo anno 2002, relativa ICI anno 1996 dell'importo di € 459,86;
- cartella n. 29320030022305281000 ruolo anno 2002, relativa ICI anno 1995 dell'importo di € 359,74;
- cartella n. 29320031013923950000 ruolo anno 2003, relativa ICI anno 1998 dell'importo di € 363,63.

I ruoli inerenti alle suindicate cartelle di pagamento non costituiscono valido titolo esecutivo per la riscossione e, pertanto, con il presente atto, la signora Vinci Raffaella, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata intende proporre ricorso per i seguenti motivi.

1) Nullità degli atti impugnati per omessa notifica delle cartelle di pagamento in violazione dell' art. 25 del D.P.R. n. 602/73.

In via preliminare si deduce che il presente ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lvo n.546/92 per vizi insanabili propri del ruolo attesa



Nomino mio procuratore e difensore, nel presente giudizio e nei gradi successivi il Prof. Salvatore Panebianco conferendogli all'uopo ogni potere e facoltà di legge e nel suo studio in Giarre (CT) Viale Libertà n. 9 eleggo domicilio, Autorizzo, ai sensi del D.Lvo 96/2003, ad utilizzare i dati sensibili personali riferiti per la difesa dei miei diritti e ad organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito e al perseguimento delle finalità di cui al mandato.

Vera ed autentica la firma

l'omessa notifica delle cartelle esattoriale, circostanza che ha determinato l'illegittimità e la conseguente nullità della procedura di riscossione dei tributi.

Gli atti finalizzati a dare attuazione alla pretesa patrimoniale del fisco, ossia gli atti con i quali si realizza la fase di attuazione del tributo tesa alla riscossione, si fondano sul cosiddetto principio di "tipicità delle forme di riscossione", il quale comporta l'obbligo per l'Ente impositore di dare attuazione alla pretesa patrimoniale utilizzando gli atti e le forme previsti dalla legge, secondo regole ben precise (formazione e consegna del ruolo, emissione e notificazione della cartella di pagamento).

Se tali regole, quindi, prescrivono che l'iscrizione a ruolo debba essere notificata al destinatario dell'atto, l'Amministrazione non può "saltare" questa sequenza di emissione di atti sacralizzata nelle norme tributarie e in materia di riscossione.

Ed invero, l'art 25 del D.P.R. n. 602/73, nella sua nuova formulazione testualmente recita: "Il Concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio".

Dopo l'intervento della Corte Costituzionale prima, e della Corte di Cassazione poi, seguiti da numerose e autorevoli pronunce delle Commissioni Tributarie, è stata sancita la natura perentoria del suddetto termine, prima considerato ordinatorio (ovvero rilevante solo nel rapporto interno tra l'Amministrazione Finanziaria e il Concessionario).

Tale interpretazione è l'unica costituzionalmente legittima in relazione agli art. 3 e 24 della Carta Costituzionale, atteso che, se la notifica della cartella non avvenisse in un termine perentorio, l'azione impositiva sarebbe rimessa al libero arbitrio del Concessionario senza limite di tempo, fino alla prescrizione ordinaria decennale e il contribuente resterebbe indefinitivamente esposto all'azione esecutiva del fisco e menomato nel diritto di difesa per la distanza tra il fatto e la contestazione.

Alla luce di quanto testè esposto, si conclude che l'Amministrazione Finanziaria decade dalla propria pretesa qualora la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo è stato consegnato all'esattore.

Nel caso in esame l'Agente della Riscossione non ha provveduto a notificare le cartelle di pagamento relative ai tributi iscritti a ruolo delle quali il ricorrente è venuto a conoscenza, si ribadisce, solo a seguito dell'ispezione effettuata presso gli uffici della Serit Sicilia S.p.A.



Giova ribadire che la notifica della cartella di pagamento al contribuente è un atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo atteso che quest'ultimo, essendo un atto interno dell'Ente, rende edotto il contribuente ed esplica la sua efficacia solo con una regolare notifica.

Il momento della formazione del ruolo non ha nessuna rilevanza giuridica esterna e per assumere carattere recettizio deve essere portato a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella esattoriale effettuata nei modi e nei termini di legge.

Per completezza di difesa e a supporto delle argomentazioni finora sostenute, si precisa che in senso sostanzialmente analogo si è espressa codesta Commissione con numerose e autorevoli pronunce (cfr. ex multis C.T.P. di Catania, Sez. 8 n. 157/08; C.T.P. di Catania, Sez. 6 n. 5328/08; C.T.P. di Catania, Sez. 9 n. 571/06; C.T.P. di Catania Sez. 12 n. 366/08 e 367/08).

2) Illegittimità delle iscrizioni a ruolo per assoluta carenza di motivazione.

L'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, come modificato dall'art. 8 comma 1 del D.Lvo n. 32/2001 dispone testualmente che "nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione".

Ebbene, gli estratti di ruolo oggi impugnati non indicano la data di esecutività degli stessi e non riportano alcuna indicazione in ordine alle ragioni che stanno alla base dell'operato posto in essere dall'ufficio.

In particolare, in seno ai predetti estratti non viene indicato il titolo posto alla base delle iscrizioni, e cioè se le stesse conseguano ad un vero e proprio atto di accertamento, ingiunzione o avviso di liquidazione, in aperta violazione dell'art. 12 comma 3 D.P.R. 602/73. Il diritto alla difesa del contribuente è in tal modo inevitabilmente leso, essendo impossibilitato a conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'operato della P.A.

3) Intervenuta prescrizione dei crediti.

Si rileva, in ogni caso, l'irrimediabile prescrizione dei crediti vantati dall'Ente impositore per il recupero delle somme essendo ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 16 del D.P.R. N. 121/61.

Si eccepisce, altresì, la decadenza in cui è incorso l'Ente impositore per non avere mai notificato al ricorrente alcun atto accertativo prodromico alle iscrizioni a ruolo impuginate.



Ed invero, ai sensi dell' art. 13 D.P.R 26 ottobre 1972 n.641 – avente per oggetto la disciplina delle tasse sulle Concessioni Governative - l' Ufficio avrebbe dovuto procedere all'emissione dei prodromici avvisi di accertamento: "entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione";

Poiché il ricorrente ad oggi non ha ricevuto la notifica di alcun valido atto interruttivo della prescrizione, ne deriva l'inevitabile decadenza dell'Amministrazione dal diritto a far valere la propria pretesa creditoria.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ill.ma Commissione adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, Voglia:

- in via preliminare sospendere l'esecuzione degli atti impugnati ai sensi dell'art. 47 D.Lgs n. 546/92, onde evitare ogni ulteriore aggravio sul contribuente nelle more del presente giudizio;
- nel merito, in accoglimento delle motivazioni addotte in narrativa, annullare e/o dichiarare nulli o con qualunque altra statuizione privare di effetti giuridici i ruoli esattoriali in cui sono iscritte le cartelle di pagamento di cui in premessa, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagare le somme intimate;
- condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Salvis iuribus.

Nel termine di legge sarà depositato presso la segreteria di codesta Commissione Tributaria Provinciale copia del presente atto notificato alle parti convenute a mezzo raccomandata senza busta con avviso di ricevimento, che il sottoscritto difensore attesta essere conforme all'originale, in carta resa legale, unitamente alla copia delle ricevute di spedizione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.33 comma 1 del D.Lgs n.546/92, si chiede fin d'ora che la presente controversia sia discussa in pubblica udienza.


Si allegano n. 04 estratti di ruolo.

Giarre, 13/11/2009

Prof. Salvatore Panebianco



Mitt: Prof. Pasquale Savarone
Viale Libertà n. 9
95014 Catania (CT)




R



DEST.: Comune di Calatabiano
Piazza Vittorio Emanuele n. 32
95011 Calatabiano (CT)

Ricev. A/R





Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Concetta Puglisi.

La presente Deliberazione è trasmessa ai Capigruppo con nota n..... del.....

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 16/12/10 al 31/12/10
col n. 1644 del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal _____ al _____, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Concetta Puglisi.

li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2 (1), della L.R. n. 44/91;

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 15/12/10

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Concetta Puglisi

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

Copia conforme all'originale
per uso amministrativo

Calatabiano, li 17 DIC 2010

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria